



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 2 del 2021

A tutti i clienti

Circolare mensile OTTOBRE 2021

- 1 **Crediti d'imposta per le locazioni relativi all'ultimo trimestre 2020** – Rilevanza del passaggio in “zona rossa”
- 2 **Credito d'imposta locazioni 2021 per le imprese del settore turismo** – Deroghe al calo del fatturato
- 3 **Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione** – Corresponsione in misura piena
- 4 **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e super/iper ammortamenti** – Ulteriori chiarimenti
- 5 **Frodi iva realizzate con l'utilizzo di falso plafond per le esportazioni** – Rafforzamento del dispositivo di contrasto – modalità operative
- 6 **Omessa presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva in presenza di fatture, corrispettivi od operazioni transfrontaliere** – Avvisi di anomalia
- 7 **Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere** – Operazioni effettuate dall'1.1.2022 – Aggiornamento delle specifiche tecniche
- 8 **Immobili con sfratto per morosità** – Rimborso della prima rata dell'IMU 2021 – Modalità attuative
- 9 **Scioglimento di società semplici immobiliari e holding** – Effetti ai fini reddituali
- 10 **Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici** – Concessione di contributi a imprese e professionisti – Provvedimento attuativo
- 11 **Interventi per il risparmio di risorse idriche** – Concessione di un contributo (bonus idrico) – Provvedimento attuativo
- 12 **Spazi o negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina** – Concessione di un contributo – Provvedimento attuativo
- 13 **Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** – Provvedimento attuativo
- 14 **Dematerializzazione delle note spese e dei documenti giustificativi**
- 15 **Errata fatturazione** – Mancata emissione della nota di credito – Irrecuperabilità dell'IVA
- 16 **Cessione di fabbricati strumentali** – Non applicabilità dell'esenzione IVA – Aliquota IVA applicabile
- 17 **Corrispettivi telematici** – Errata installazione del registratore telematico
- 18 **Apparecchi non qualificabili come distributori automatici** – Certificazione dei corrispettivi
- 19 **Pagamento dell'IVA accertata** – IVA accertata in dogana – Diritto alla detrazione
- 20 **Chiusura della partita IVA** – Fatture a esigibilità differita – Computo dell'IVA nell'ultima dichiarazione

BARACCO FORNASIERO SRL



1	CREDITI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI RELATIVI ALL'ULTIMO TRIMESTRE 2020 - RILEVANZA DEL PASSAGGIO IN "ZONA ROSSA"
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d'imposta locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL (nonché per le imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse"), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020. In particolare, sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d'imposta, il trattamento nel caso di imprese multipunto o di dettaglianti con ricavi superiori a cinque milioni di euro.
2	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI 2021 PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO - DEROGHE AL CALO DEL FATTURATO
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d'imposta locazioni, spettante, per i primi 7 mesi del 2021, alle imprese del settore turismo.
3	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - CORRESPONSIONE IN MISURA PIENA
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione specificando che, a ciascun beneficiario, spetta il 100% dell'importo erogabile.</p> <p>Il contributo in oggetto, il cui termine per l'invio delle istanze è scaduto il 6.10.2021, spetta al locatore di un immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, relativo a un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e adibito dal conduttore ad abitazione principale.</p> <p>La riduzione del canone deve riguardare tutto l'anno 2021 o parte di esso; la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e deve essere comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, per un massimo di 1.200,00 euro annui.</p>
4	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E SUPER/ IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai super/iper-ammortamenti e al credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.</p> <p>In particolare, ha trattato i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parte muraria di un impianto di depurazione;- Registratori di cassa telematici;- Beni concessi in comodato d'uso;- Accordi di ristrutturazione dei debiti;- Scaffalature dei magazzini automatizzati;- Beni gratuitamente devolvibili;- Investimenti tramite contratti complessi;- Attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
5	FRODI IVA REALIZZATE CON L'UTILIZZO DI FALSO PLAFOND PER LE ESPORTAZIONI - RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO - MODALITÀ OPERATIVE
	<p>A fronte del previsto rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso <i>plafond</i> per le esportazioni, l'Agenzia delle Entrate ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none">• i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;• le procedure di invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;• le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).



BARACCO FORNASIERO

	Decorrenza Le disposizioni del provvedimento in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2022.
6	OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE, CORRISPETTIVI OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - AVVISI DI ANOMALIA
	Sono state individuate le modalità attraverso le quali sono messe a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA da parte del soggetto passivo. A tale fine, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati: <ul style="list-style-type: none">• delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi, nonché delle operazioni transfrontaliere comunicate dal soggetto passivo;• in relazione a ciascun trimestre di riferimento.
7	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.1.2022 - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
	L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche al fine di adeguarle alle disposizioni in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").
7.1	DECORRENZA Le nuove disposizioni in materia di "esterometro" sono applicabili a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dall'1.1.2022.
7.2	MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEI FILE XML Le nuove specifiche tecniche prevedono che: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dall'1.1.2022, verso soggetti non stabiliti in Italia, devono essere comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne comprovano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX";• i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dall'1.1.2022, da soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica e per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale. Con riferimento alle operazioni passive, si ricorda che: <ul style="list-style-type: none">• il codice TD17 deve essere utilizzato per il caso di acquisto di servizi dall'estero;• il codice TD18 deve essere utilizzato in caso di acquisto di beni intra-UE;• il codice TD19 deve essere utilizzato per gli acquisti di beni già presenti in Italia (per i quali si rende necessaria l'integrazione/autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72).
8	IMMOBILI CON SFRACTO PER MOROSITÀ - RIMBORSO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2021 - MODALITÀ ATTUATIVE
	Sono state definite le modalità attuative per la richiesta di rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.
9	SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ SEMPLICI IMMOBILIARI E HOLDING – EFFETTI AI FINI REDDITUALI
	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di immobili detenuti da più di 5 anni da parte di società semplici e la successiva devoluzione ai soci delle somme in sede di scioglimento delle società non determina tassazione in capo ai soci. In tali casi, infatti: <ul style="list-style-type: none">• la cessione degli immobili non dà luogo a plusvalenze in capo alla società semplice;• non si verifica, quindi, alcun fenomeno di imputazione per trasparenza del reddito ai soci;• conseguentemente, la devoluzione delle somme è neutra anche in sede di liquidazione. Il principio è confermato indipendentemente dal fatto che il socio sia una persona fisica non imprenditore, ovvero un'altra società.



BARACCO FORNASIERO

	<p>Tali principi valgono anche se i redditi prodotti dalla società semplice sono esenti, o tassati con ritenute a titolo d'imposta o imposte sostitutive. In questi casi, essi non concorrono alla formazione del reddito complessivo della società semplice e, quindi, una volta distribuiti non concorrono alla formazione del reddito dei soci.</p> <p>Il caso dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva riguarda le società semplici holding che, all'atto della cessione di partecipazioni, scontano l'imposta sostitutiva del 26% (e non imputano, quindi, per trasparenza il reddito ai soci). In questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la società semplice holding che cede le partecipazioni e si scioglie con riparto in denaro ai soci del ricavato paga il 26% sulla plusvalenza, mentre i soci non sono più soggetti ad alcuna forma di imposizione sulle somme assegnate;• la stessa società, se decidesse di rivalutare le partecipazioni, pagherebbe l'imposta sostitutiva sul valore di perizia (11%), mentre non assolverebbe più alcuna imposta sulle plusvalenze all'atto della cessione delle partecipate e, in questo modo, anche i soci non subirebbero più alcuna imposizione.
10	INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
11	INTERVENTI PER IL RISPARMIO DI RISORSE IDRICHE - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO (BONUS IDRICO) - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, alle persone fisiche, di un contributo per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (bonus idrico).
12	SPAZI O NEGOZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Sono state definite le disposizioni attuative per la concessione di un contributo per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina al fine di ridurre la produzione di rifiuti.
13	CREDITO D'IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, dovuto nell'anno 2021.
14	DEMATERIALIZZAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
	L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità della procedura informatica per la gestione completamente digitalizzata delle note spese dei dipendenti trasferisti realizzata mediante l'accesso online al servizio aziendale con un'utenza univoca e personale, cui è associata una password da cambiare periodicamente. <p>In linea generale, nessun ostacolo si pone all'adozione di tali procedure nella misura in cui garantiscano l'immodificabilità, l'integrità e l'autenticità dei documenti dematerializzati, nel rispetto del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale, CAD) e dei relativi decreti attuativi.</p>
14.1	PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DA PARTE DI UN DELEGATO La nota spese digitale è valida anche quando sia generata da un delegato che agisce su procura, in nome e per conto del delegante, in base agli artt. 1387 ss. c.c.
14.2	NECESSITÀ DELLA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA - ESCLUSIONE Viene precisato che l'apposizione della firma digitale, di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata sulle note spese non è richiesta ai fini della corretta formazione del documento informatico o ai fini della sua rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l'efficacia e la validità probatoria di scrittura privata.
14.3	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA NOTA SPESE I giustificativi allegati alle note spese hanno, generalmente, natura di documenti analogici originali "non unici" in quanto trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Ne consegue che le copie per immagine di documenti analogici, se realizzate con processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, sostituiscono gli originali ad ogni effetto di legge e, dunque, anche ai fini tributari.</p> <p>Tuttavia, ove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale "unico", la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.</p>
15	ERRATA FATTURAZIONE - MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO - IRRECUPERABILITÀ DELL'IVA
	<p>L'Agenzia delle Entrate, negando a una società di leasing la possibilità di emendare l'errata fatturazione di canoni periodici, a cui era stata applicata l'IVA in misura ordinaria in luogo di quella ridotta, e di recuperare l'imposta versata in eccesso mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore", ha chiarito il rapporto tra quest'ultimo strumento e quelli individuati dalle disposizioni di cui agli artt. 26 co. 3 e 30-ter del DPR 633/72 relativi rispettivamente alla nota di variazione in diminuzione e al c.d. rimborso anomalo.</p>
15.1	<p>RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI FINALIZZATI A SANARE ERRORI DI FATTURAZIONE E AL RECUPERO DELL'IMPOSTA</p> <p>Nelle ipotesi in cui un soggetto passivo intenda rettificare l'errata fatturazione e recuperare l'imposta versata in eccesso, occorre tenere in considerazione i principi che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il ricorso all'emissione delle note di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 deve considerarsi quale principale strumento ai fini della regolarizzazione di errori compiuti in sede di fatturazione;• in assenza della tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione, non è possibile avvalersi della richiesta di rimborso di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, in quanto istituto residuale ed eccezionale a cui un soggetto passivo può ricorrere solamente laddove, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere il documento di rettifica a norma dell'art. 26 del DPR 633/72;• non può ritenersi valida la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore" in base all'art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali trasmesse sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione ai sensi dell'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.
15.2	<p>CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ANOMALO</p> <p>In subordine, l'Agenzia delle Entrate, con specifico riguardo all'istituto di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, precisa che, indipendentemente dalla determinazione del dies a quo per il computo del termine, fissato entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'imposta pagata a titolo di rivalsa, il ricorso al richiamato strumento può essere ammesso solo previo accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
16	CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI - NON APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE IVA - ALIQUOTA IVA APPLICABILE
	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA che una società deve applicare alla cessione di un fabbricato strumentale, qualora il precedente proprietario abbia eseguito sullo stesso alcuni interventi di regolarizzazione edilizia su delega della predetta società.</p>
16.1	<p>IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE</p> <p>Ai fini dell'applicazione del regime di imponibilità IVA per le cessioni di fabbricati strumentali effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, nell'ambito delle imprese di costruzione o ristrutturazione rientrano non solo quelle a cui risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori. Nel caso di specie, alla società che ha acquistato il fabbricato è stata riconosciuta la qualifica di impresa costruttrice o di ripristino, per gli interventi edilizi realizzati dal precedente proprietario dell'immobile su delega di tale società.</p>
16.2	ALIQUOTA IVA



BARACCO FORNASIERO

	Alla cessione del fabbricato strumentale effettuata dalla predetta società entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori si applica l'aliquota IVA del 10% qualora sull'immobile siano stati eseguiti gli interventi di recupero previsti da tale disposizione.
17	CORRISPETTIVI TELEMATICI - ERRATA INSTALLAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO
	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati dei corrispettivi giornalieri si considerano non memorizzati e non trasmessi dall'esercente qualora gli stessi siano stati rilevati e inviati mediante un registratore telematico che, a causa di un errore tecnico commesso in fase di installazione, risulta associato a una partita IVA diversa da quella del soggetto tenuto all'adempimento. Anche in tale ipotesi, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 co. 2-bis e 3 del D.Lgs. 471/97.
18	APPARECCHI NON QUALIFICABILI COME DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
	Le prestazioni di servizi erogate tramite un apparecchio collocato in un luogo aperto al pubblico, non qualificabile come "distributore automatico", devono essere certificate: <ul style="list-style-type: none">• mediante fattura, qualora questa sia richiesta dal cliente, ovvero qualora il cliente sia un soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività economica;• in assenza della fattura, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, rilasciando il documento commerciale. Ciò salvo che ricorrano le ipotesi di esonero dagli obblighi certificativi. Il documento commerciale deve essere emesso "non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione" in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente.
19	PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA - IVA ACCERTATA IN DOGANA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE
	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla detrazione dell'IVA spetta anche nel caso in cui l'imposta sia liquidata in sede di accertamento doganale e venga anticipata dallo spedizioniere.
20	CHIUSURA DELLA PARTITA IVA - FATTURE A ESIGIBILITÀ DIFFERITA - COMPUTO DELL'IVA NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE
	È stato affermato che, se un fornitore ha emesso fatture con esigibilità differita dell'IVA nei confronti di un ente pubblico e intende chiudere la partita IVA nonché cancellare l'attività dal Registro delle imprese, tale soggetto deve computare l'IVA differita nella dichiarazione annuale relativa all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL